

**D.M. 23 FEBBRAIO 1999, N. 88**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L'ACCERTAMENTO ED IL CONTROLLO DELL'IDONEITÀ FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, commi 3 e 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1999, n. 84)

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneità del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata *legge n. 400 del 1988* (nota n. 658 del 5 giugno 1997);

Adotta il seguente regolamento:

**1. 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, ed allegato A<sup>1</sup>.**

Allegato A

**NORME CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITÀ PER IL CONTROLLO DELL'IDONEITÀ FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE GESTORI DI RETI FERROVIARIE - DIVERSE DA QUELLE CONCESSE AD R.F.I. S.p.a. CON IL DECRETO MINISTERIALE 31 OTTOBRE 2000, N. 138/T - E DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SULLE RETI MEDESIME, METROPOLITANE, TRAMVIE ED IMPIANTI ASSIMILABILI, FILOVIE ED AUTOLINEE<sup>2</sup>.**

**PARTE PRIMA**

Norme generali

**1. Generalità.**

1. Le presenti norme stabiliscono i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee<sup>3</sup>.

2. Agli effetti dei requisiti fisici speciali riguardanti la vista, l'udito, la statura, richiesti per l'ammissione in servizio, la revisione, l'abilitazione, l'assegnazione a nuove funzioni ed il passaggio di profilo professionale, i candidati sono distinti in tre gruppi per quanto riguarda l'ammissione in servizio ed in cinque gruppi per quanto riguarda la revisione, come previsto dalle relative tabelle.

3. Se le singole aziende, in considerazione di particolari ed obiettive esigenze dell'esercizio, debitamente accertate, ritengono necessario adottare per gli agenti da adibire a mansioni interessanti il movimento e la sicurezza dell'esercizio, requisiti più rigorosi di quelli stabiliti nelle tabelle indicate, le relative norme devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.

**2. Visite per l'ammissione in servizio.**

1. Per l'ammissione in servizio, sia nella categoria di ruolo sia in quella non di ruolo, per qualunque titolo e modalità di assunzione, è necessario il possesso da parte dei candidati di sana e robusta costituzione, dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto a cui aspirano,

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1, *D.M. 10 luglio 2006* (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).

<sup>2</sup> Titolo così modificato dall'art. 1, *D.M. 10 luglio 2006* (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 1, *D.M. 10 luglio 2006* (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).

nonché dei requisiti fisici speciali prescritti per l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto medesimo.

2. I requisiti fisici speciali richiesti ai candidati che hanno compiuto il quarantesimo anno di età sono quelli indicati per le visite di revisione di cui al successivo art. 3.

3. Le visite mediche da praticare a dipendenti non di ruolo vanno effettuate con i criteri dell'ammissione.

4. In caso di ammissione in servizio di personale con profilo non indicato nella tabella, si procede alla visita adottando i criteri indicati per il profilo professionale assimilabile.

5. Sono giudicati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possono trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio.

6. Gli agenti da adibire alla guida di autobus di linea, di filobus e di automezzi aziendali diversi dalle autovetture sono sottoposti, se non sono disponibili analoghi accertamenti effettuati di recente presso strutture pubbliche, ad esami radiografici del rachide in varie proiezioni. Sono dichiarati non idonei alle predette mansioni di autista coloro che presentano, soprattutto a carico dei vari elementi della colonna vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, trasformabili col tempo, e sotto lo stimolo di sollecitazioni meccaniche, in veri e propri fatti morbosi invalidanti.

3. *Visite per revisione.*

1. Le visite per revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, sono in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui sono rivestiti. In queste visite, per quanto riguarda i requisiti speciali, sono richiesti quelli relativi alla revisione.

2. Nel caso in cui i criteri della revisione sono adottati, a norma del precedente art. 2, comma 2, o di altre disposizioni particolari, anche per le visite di ammissione, il requisito della statura resta quello previsto per l'ammissione.

3. A visita di revisione sono sottoposti i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche od attitudinali, o quando hanno sofferto malattie o traumi tali da far ritenere possibile la presenza di postumi che costituiscono pregiudizio nell'espletamento delle mansioni inerenti al profilo rivestito.

4. Sono, inoltre, sottoposti a visita di revisione al compimento del 30°, del 35°, del 40°, del 45°, del 48°, del 51°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 51° anno, tutti i dipendenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.

4-bis. Per tutti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico, le visite di revisione di cui al precedente comma 4 sono effettuate al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di età con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa<sup>4</sup>.

5. Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli in servizio pubblico, le visite di revisione sono effettuate da una delle strutture previste al successivo art. 6 delle presenti norme, con le cadenze previste dal comma precedente fino al 45° anno di età e con cadenza biennale a decorrere da quest'ultimo; i requisiti fisici speciali richiesti sono quelli previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

4. *Dipendenti in minorate condizioni fisiche.*

1. I dipendenti che, alla visita di revisione non vengono trovati in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3, possono essere giudicati ancora idonei, in relazione alla disponibilità dei posti, a mansioni di altro profilo ritenute compatibili con le minorate condizioni fisiche e possono essere eventualmente autorizzati all'uso di apparecchi protesici e correttivi ritenuti adatti. L'accertamento ai fini della utilizzazione in mansioni di altro profilo è di competenza di una delle strutture di cui al successivo art. 6, comma 1, a seguito delle indicazioni fornite dall'azienda in relazione alla disponibilità dei posti.

---

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).

**5. Visite per abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o profili.**

1. I dipendenti da abilitare o da assegnare a funzioni o profili per i quali sono richiesti requisiti superiori sono sottoposti ad apposita visita da effettuare con i criteri della revisione relativi alla nuova funzione da assumere.

2. Si procede sempre a tale visita per i dipendenti da abilitare alle funzioni proprie del personale di macchina, o di guida di mezzi in servizio pubblico.

3. Non si procede a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale sono richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per i dipendenti da abilitare alle funzioni di macchinista o di conducente di mezzi in servizio pubblico, per i quali viene sempre praticata la visita con i criteri suindicati.

**6. Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità.**

1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.

2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi 1 e 2. A seguito di tale giudizio l'azienda adotta i provvedimenti di competenza.

4. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.

5. L'interessato può richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere<sup>5</sup>.

**Tabella dei requisiti fisici speciali di ammissione**

Prescrizioni generali

1. Nelle visite di ammissione in servizio, i candidati all'assunzione nei profili professionali dei gruppi I e 2, che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata in tabella, sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste dalla tabella stessa, quando l'uso delle lenti è consentito.

2. Il senso cromatico è da considerare «soddisfacente» quando risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.

3. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

4. Per tutti i profili dell'esercizio è richiesto il senso stereoscopico normale.

5. Il personale da assumere nei profili professionali dei gruppi 1 e 2, nonché quello che deve conseguire l'abilitazione al servizio movimento ed alla condotta di mezzi in servizio pubblico, è sottoposto ad esame psico-attitudinale da eseguirsi secondo le disposizioni e le modalità in vigore presso la direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

---

<sup>5</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 15 gennaio 2001, n. 19 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43).

## TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI AMMISSIONE

### Gruppo 1

QUALIFICHE	VISTA			Percezione		Statura
N.O. Denominazione	Acutezza visiva	Grado	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	minima
1 Macchinista	10/10 in ciascun occhio	+1D/-2D	Lenti sferiche max differenza 2D. normale	2D. normale	normale	Voce afona a non 1,55
			Lenti cilindriche ammesse se efficaci e tollerate con gli stessi limiti diottrici.			meno di 8 m da ciascun orecchio + audiometria
2 Conducente di linea	»	»		»	»	»
3 Conduttore	»	»		»	»	»
4 Addetto manovra e scambi	»		non ammessa	»	»	»
5 Operaio qualificato ( a)	»	»		»	»	»
6 Operaio generico ( a)	»	»		»	»	»
7 Manovale ( a)	»	»		»	»	»
8 Cantoniere	»	»		»	»	»

( a) Se da utilizzare esclusivamente in mansioni inerenti la manutenzione del materiale rotabile è ammessa la correzione con lenti come al punto 1.

### Gruppo 2

QUALIFICHE	VISTA			Percezione		Statura
N.O. Denominazione	Acutezza visiva	Grado	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	minima
1 Addetto di stazione gestione	e10/10 in ciascun occhio	Lenti sferiche di valore massimo +4D/-5D	normale	normale	normale	Voce afona a non 1,55
		purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata				meno di 8 m da ciascun orecchio
2 Capo tecnico	»	»		»	»	»

### Gruppo 3

QUALIFICHE	VISTA			Percezione		Statura
N.O. Denominazione	Acutezza visiva	Grado	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	minima
1 Personale adibito a mansioni non interessanti per la sicurezza dell'esercizio	a14/10 complessivamente	Lenti sferiche di valore massimo +4D/-5D	normale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio	
( b)	non meno di 4/10	purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata				

( b) È ammesso l'uso di lenti a contatto in alternativa ai normali occhiali; purché la correzione sia possibile con lenti tradizionale e previo parere favorevole della competente struttura sanitaria.

### Tabella dei requisiti fisici speciali di revisione

#### Prescrizioni generali

- Per tutti i dipendenti che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prevista in occasione delle visite di revisione è prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa muniti di lenti riconosciute adatte dai sanitari dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

2. I dipendenti del gruppo 2 (revisione) sono tenuti ad avere sempre di riserva un altro identico paio di occhiali.
3. Ai dipendenti che rivestono profili professionali ad indirizzo amministrativo è consentito l'uso di lenti a contatto.
4. Il senso cromatico è da considerare «soddisfacente» quando risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane-colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.
5. Il personale, anche se addetto all'esercizio, può usare alla revisione una lente a contatto nell'occhio con ridotta acutezza visiva se raggiunge il limite di 10/10 nell'occhio sano senza correzioni e complessivamente il limite di vista previsto per il profilo che riveste, previo parere favorevole della struttura sanitaria.
6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.
7. Per tutti i profili dell'esercizio è richiesto il senso stereoscopico normale.

**TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI REVISIONE**

**Gruppo 1**

Qualifiche	Vista	Acutezza visiva	Correzioni	Campo	Senso	Percezione uditiva	Statura minima
N.O. Denominazione	Grado						

		ammesse	visivo	cromatico		
1	Addetto manovra	e 10/10 complessivamente con- scambi non meno di 4/10 nell'occhio che vede meno	normale	soddisfacente	Voce afona a non- meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno	
2	Capo manovra	»	»	»	»	-

## Gruppo 2

N.O.	Denominazione	VISTA Acutezza visiva Grado	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	Percezione uditiva	Statura minima
1	Capo impianto (trazione 12/10 complessivamente ed e/o officina)	Lenti sferiche di valore massimo normale con non meno di 4/10+4D ovvero -5D (purché la nell'occhio che vede meno differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore a 3D. Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole od associate purché la correzione sia efficace e tollerata	»	»	»	»	»
2	Ispettore trazione	movimento»	»	»	normale	»	-
3	Addetto personale trazione	gestione»	»	»	»	»	1,55
4	Macchinista	»	»	»	»	»	1,55
5	Capo treno	»	»	»	soddisfacente	»	1,60
6	Conduttore	»	»	»	»	»	1,60
7	Capo tecnico	»	»	»	»	»	-
8	Capo operai ( a)	»	»	»	»	»	-
9	Operaio tecnico ( a)	»	»	»	»	»	-
10	Capo squadra operai ( a)	»	»	»	»	»	-
11	Operaio qualificato ( a)	»	»	»	»	»	-
12	Coordinatore di manutenz.	»	»	»	»	»	-
13	Addetto armamento	»	»	»	»	»	-
14	Cantoniere	»	»	»	»	»	-
15	Operaio generico ( a)	»	»	»	»	»	-
16	Capo squadra manovali (» a)	»	»	»	»	»	-
17	Addetto manutenzione ( a)»	»	»	»	»	»	-
18	Manovale ( a)	»	»	»	»	»	-

( a) Se utilizzato esclusivamente in mansioni inerenti la sola manutenzione del materiale rotabile requisiti del gruppo 4.

## Gruppo 3<sup>6</sup>

N.	Denominazione	Vista Acutezza vista Grado	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	Percezione uditiva	Statura minima
1	Addetto gestione 12/10 personale viaggiante	lenti sferiche complessivamente con qualsiasi valore diottrico non meno di 4/10 (purché la differenza fra nell'occhio che vede le due lenti non sia meno superiore a 3D) e	dinormale	soddisfacente	Voce afona a non meno di 81,60 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio che sente meno		

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166).

2	Addetto stazione di» e	»	»	»	»	»	1,55
3	Capo stazione »	»	»	»	»	-	

#### Gruppo 4<sup>7</sup>

Qualifiche	Vista	Acutezza visiva	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	Percezione uditiva	Statura minima
N. Denominazione	Grado						
1 Ispettore di movimento	12/10 complessivamente	lenti sferiche di qualsiasi normale con non meno di 4/10 valore diottrico (purché la nell'occhio che vede meno differenza fra le due lenti non sia superiore a 3D) e cilindriche, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata			soddisfacente	Voce di conversazione-alla distanza di 8 m complessivamente o da un solo orecchio	
2 Coordinatore di stazione	»	»	»	»	»	»	-
3 Addetto operativo di» movimento e gestione	»	»	»	»	»	»	-
4 Agente operativo di» movimento e gestione	»	»	»	»	»	»	-
5 Coordinatore movimento e» traffico	»	»	»	»	»	»	-
6 Verificatore	»	»	»	»	»	»	

#### Gruppo 5

QUALIFICHE	VISTA	Acutezza visiva	Correzioni ammesse	Campo visivo	Senso cromatico	Percezione uditiva	Statura minima
N.O. Denominazione	Grado						
1 Personale adibito mansioni non interessanti in un solo occhio l'esercizio	a6/10 complessivamente	oLenti sferiche o cilindriche per- eventuale astigmatismo di qualsiasi valore diottrico			soddisfacente	Voce di conversa- zione alla distanza di 1 m complessi- vamente o da un solo orecchio	

<sup>7</sup> Corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1999, n. 131 e poi così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 15 gennaio 2001, n. 19 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.